

N. 131/07 R. Es.



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Esecuzioni immobiliari
Il Giudice dell'esecuzione

Esaminati gli atti della procedura sopra indicata;
letta, in particolare, l'istanza di sospensione presentata unitamente al ricorso in opposizione depositato in data 10.10.2013 dai sig.ri
Domenica;

letti gli atti e i documenti prodotti, sul punto, dalle parti;
letto il verbale dell'udienza di discussione del merito cautelare, tenutasi in data 14.11.2013;

sciogliendo la riserva assunta al termine di detta udienza;
osserva quanto segue.

Premesso che per decidere in ordine all'applicazione della misura cautelare richiesta, deve delibarsi in ordine al *fumus boni iuris* della domanda attorea, giungendo a formulare, in sostanza, un giudizio prognostico di accoglibilità della domanda medesima, deve ritenersi, con valutazione necessariamente allo stato degli atti, che non sussista, nel caso di specie, il requisito del *fumus boni iuris* e che pertanto non ricorrano i "gravi motivi" di cui all'art. 624 c.p.c.

Va, infatti, osservato che nel ricorso, come integrato dalla allegata relazione tecnico - contabile, cui accede l'istanza cautelare oggi al vaglio, gli opposenti non contestano in nessun modo di essere debitori di gran parte del capitale mutuato, pure oggetto del precetto che ha preceduto la presente esecuzione, assumendo, invece, la previsione, nel contratto di mutuo azionato dal pignorante, di tassi d'interesse in misura superiore al c.d. tasso soglia, facendone derivare l'illegittimità del titolo esecutivo sul quale l'esecuzione risulta fondata.

Ed invero va rimarcato che i ricorrenti, dedotta la pretesa usurarietà del tasso di interesse pattuito, hanno chiesto unicamente dichiararsi la nullità e l'inefficacia della procedura esecutiva opposta.

Orbene, pur preso atto che, dalle conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte, facendo applicazione dei principi di recente affermati dalla Suprema Corte, soprattutto con la sentenza n. 350 del 9.1.2013, appare plausibile - seppure, come è ovvio, detto aspetto dovrà formare oggetto di maggiore approfondimento in sede di cognizione - che effettivamente, considerando la maggiorazione prevista in contratto a titolo di interessi moratori, siano stati convenuti interessi complessivamente superiori al c.d. tasso soglia, va tuttavia evidenziato che la conseguenza diretta dell'accertamento di tale circostanza è che soltanto la clausola contrattuale relativa agli interessi è nulla, con la conseguenza che non sono dovuti interessi, rimanendo, invece, il contratto di mutuo per il resto perfettamente valido ed efficace e, pertanto, idoneo, nel caso di specie in totale carenza di altre allegazioni, eccezioni e domande, a sorreggere una esecuzione forzata.

A



Conseguentemente, poiché ove si contesti solo l'ammontare delle somme indicate in precetto, non può mai esservi sospensione dell'esecuzione, perché il creditore - fatti salvi, come è ovvio, i diversi rimedi predisposti dall'ordinamento nel caso di utilizzazione di mezzi esecutivi palesemente eccessivi - ha comunque diritto di agire esecutivamente, è evidente come nel caso di specie, in mancanza di altre eccezioni, l'opposizione promossa dai debitori non può condurre alla paralisi dell'azione esecutiva, poiché l'inadempimento dell'obbligazione assunta è, quanto al capitale, del tutto incontestata.

Pur tuttavia, fermo restando che, considerato anche l'intervento di altri creditori i cui titoli non risultano affatto contestati, le operazioni di vendita del compendio pignorato non possono che proseguire, può, invece, darsi luogo ad una pronuncia di sospensione parziale, limitatamente al *quantum* precettato, con esclusivo riferimento agli interessi pure richiesti in precetto dal creditore pignorante.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione totale della procedura esecutiva, disponendo la sospensione della stessa limitatamente all'importo richiesto in precetto a titolo di interessi.

Dispone, pertanto, che il delegato prosegua le operazioni tenendo conto della sopra disposta sospensione parziale.

Assegna termine perentorio, alla parte interessata, sino al 15.3.2014 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito (nel caso di specie, con atto di citazione) osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis ridotti della metà e con iscrizione della causa a ruolo.


Manda la Cancelleria delle comunicazioni.
Si comunichi, altresì, al delegato.

Termini Imerese, li 26.11.2013

Il Giudice dell'esecuzione
Claudia Carrileri



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Termini Imerese, li 26-11-13


(Dott. Giovanni De Vecchio)

